REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

VERBALE D'INTESA APPLICAZIONE PROGRESSIONI PROFESSIONALI RAS 2024

L'Assessora degli Affari generali, personale e riforma della Regione e le OO.SS. rappresentative del Comparto dipendenti Regione – Enti regionali, in relazione alle modalità di applicazione delle Progressioni professionali nella Amministrazione regionale per l'anno 2024

VISTO l'Accordo con valore di CCRL del 10 novembre 2009 sulle Progressioni professionali all'interno delle categorie;

VISTO il CCRL per il Comparto dipendenti della Regione e degli Enti, Agenzie, Aziende ed Istituti regionali per il triennio 2022 – 2024, definitivamente sottoscritto il 20 dicembre 2024, con particolare riferimento all'art. 4 che sostituisce l'art. 68 del CCRL 15 maggio 2001;

VISTO il Contratto integrativo dell'Amministrazione regionale per l'applicazione delle Progressioni professionali per il triennio 2024 – 2026, definitivamente sottoscritto il 30 dicembre 2024;

PRESO ATTO della quantificazione complessiva del Fondo delle Progressioni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2024, pari ad euro 1.712.494,07 oltre euro 745.727,81 per oneri riflessi ed Irap, per un totale di euro 2.458.221,88;

concordano quanto segue:

- l'assegno ad personam attribuito al personale nel caso di progressione verticale nella categoria immediatamente superiore, diventa non riassorbibile dal momento in cui la/il dipendente consegue la prima progressione professionale nel secondo livello economico della nuova categoria, e cioè dalla data di decorrenza dell'inquadramento in tale secondo livello economico;

- di conseguenza, non deve essere sottratto "a monte" il costo complessivo per l'intera platea dei beneficiari degli assegni attualmente "riassorbibili", ma la decurtazione dal fondo deve essere effettuata solo in riferimento al numero di dipendenti con assegno riassorbibile che risulteranno vincitori delle selezioni per le progressioni professionali 2024. L'importo degli assegni ad personam relativi ai dipendenti che effettuano la progressione orizzontale è sottratto dalle quote assegnate ai livelli economici di partenza del personale titolare di assegno, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'Accordo del 10 novembre 2009 richiamato in premessa per la determinazione dei contingenti;
- le economie determinate dai transiti complessivi si distribuiscono, fino all'esaurimento, per quanto possibile, delle risorse disponibili, sui contingenti in cui effettuano il transito i dipendenti titolari di assegni ad personam come sopra individuati;

- il costo complessivo stimabile per la trasformazione degli assegni ad personam delle/dei dipendenti che effettueranno la progressione professionale, in applicazione del suddetto criterio, sarà pari ad euro 102 mila circa, mentre sarebbe pari a circa 159 mila euro il costo complessivo degli assegni dei potenziali beneficiari presenti nei rispettivi contingenti. In tal modo si otterrà quindi il maggior numero possibile di transiti complessivi;
- ai fini della completa e corretta applicazione delle Progressioni professionali anche per gli anni successivi al 2024, e a tutela dell'equilibrio finanziario dell'apposito Fondo, è però indispensabile attivare il tavolo negoziale al fine di addivenire ad un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 4, comma 5 del C.C.R.L. 2022 – 2024. In detta sede le OO.SS. formalizzeranno la propria tesi interpretativa secondo cui il costo derivante dalla trasformazione degli assegni, da riassorbibili a non riassorbibili, è posto a carico del Fondo per le progressioni professionali per la sola annualità in cui si dà luogo alla trasformazione dei medesimi assegni, mentre, a regime - ossia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di trasformazione - deve passare poi a carico del capitolo stipendi, come avviene per tutte le spese aggiuntive di carattere fisso e continuativo disposte dai rinnovi contrattuali. Risulta perciò necessario completare la procedura in sede di contrattazione Arans, in tempi brevissimi.
- la Parte politica assume di conseguenza l'impegno di assegnare al Comitato direttivo dell'Arans, nella componente di cui all'art. 3, comma 6, della l.r. n. 28/2025 (non appena ricostituito nella sua composizione integrale) il compito di definire con le OO.SS., con carattere di urgenza, l'interpretazione autentica dell'art. 4, commi 5 e 6, del CCRL per il triennio 2022 – 2024.

Cagliari, 3 marzo 2026

L'Assessora — MARIAELENA MOTZO 03.03.2026 14:10:26 GMT+01:00

CISL - FPS — Fabiana Callai 04.03.2026 08:21:30 GMT+00:00

UIL – FPL — Giampaolo Spanu 03.03.2026 15:37:14 GMT+01:00

CGIL – FP

CLARES — Gianluca Cinus 04.03.2026 09:10:12 UTC

FESAL — Firmato digitalmente da Franco Figus Data e ora della firma: 03/03/2026 15:53:18

SNAF